

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ex art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241

REP. 1861

DEL 16/05/2024

Priorità 11 "Basilicata sistemi territoriali" - Azione 5.2.2. - Azione di capacitazione ex art. 3.4 Reg. UE n. 2021/1058

Tra

La Regione Basilicata, con sede legale in Potenza (PZ) alla via Vincenzo Verrastro n. 4, C.F. 80002950766, in seguito indicata anche "**Regione**", rappresentata dal Dott. Alfonso Morvillo, in qualità di Direttore Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie e Autorità di Gestione del Programma Regionale (PR) Basilicata FESR FSE+ 2021-2027;

e

Il Comune di Rionero in Vulture (Pz), con sede legale in Via Raffaele Ciasca, 8 C.F. 85000990763 e P.I. 00778990762, in seguito indicato "**capofila**", rappresentato dal sig. Mario di Nitto, in qualità di sindaco p.t. del Comune capofila e rappresentante dell'Area Interna "Vulture";

La Regione Basilicata e il Comune di Rionero in Vulture congiuntamente in seguito sono indicare "Parti".

PREMESSO CHE

- con L.R. 1 dell'11 febbraio 2022, la Regione Basilicata ha approvato Il Piano Strategico 2021-2030, che delinea una strategia per contrastare lo spopolamento e rafforzare le condizioni per sostenere la crescita economica;
- con D.G.R. n. 48 del 01 febbraio 2023 la Regione Basilicata, a seguito dell'azione negoziale posta in essere con il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'assistenza del NUVAP, e conclusa con il parere favorevole del Comitato Tecnico per le Aree Interne del 29 settembre 2022 in merito al dossier di candidatura delle Aree interne, ed ha deliberato:
 1. di confermare, per il periodo di programmazione della politica di coesione regionale 2021-2027, le quattro Aree della programmazione 2014 – 2020 (Alto Bradano; Marmo Platano; Mercure – Alto Sinni – Val Sarmento; Montagna Materana);
 2. di approvare la proposta di modifiche al perimetro di tre delle Aree già selezionate nella programmazione 2014 – 2020 (Alto Bradano; Marmo Platano; Mercure – Alto Sinni – Val Sarmento);
 3. di approvare la proposta di tre nuove Aree interne per la programmazione 2021 – 2027:
 - Medio Agri costituita dai comuni di: Armento, Gallicchio, Missanello, Roccanova, San Chirico Raparo e Sant'Arcangelo;
 - Medio Basento costituita dai comuni di: Calciano, Ferrandina, Garaguso, Grassano, Pomarico, Salandra e Tricarico;

- Vulture costituita dai comuni di: Atella, Barile, Filiano, Ginestra, Lavello, Maschito, Montemilone, Rapolla, Rionero in Vulture, Ripacandida, Venosa;
- con D.G.R. n. 581 del 25 settembre 2023, la Regione Basilicata ha approvato:
 - le “Linee di indirizzo sulle Strategie Territoriali della Basilicata”, imperniate su un percorso di ricomposizione territoriale dei Comuni della Basilicata, in un quadro di centralità dell’azione di programmazione della Regione, che favorisca: l’allocazione ottimale delle risorse finanziarie messe a disposizione dai programmi a scala Regionale, nazionale e comunitaria; la riorganizzazione dei processi di supporto allo sviluppo locale e, infine, l’affermazione di una nuova ed ambiziosa governance multilivello;
 - i “Criteri di riparto delle risorse finanziarie del PR Basilicata FESR-FSE+ 2021-2027 destinate alle Aree Interne e alle Aree Urbane”;
- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, l’ANAC ha precisato che “(...) la disciplina dettata dall’ art. 5, comma 6, del d. Lgs. n. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l’esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico” e che “La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall’art. 15 della l.241/1990, ai sensi del quale “anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”. Si tratta, com’è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche”;
- un’autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, purché l’accordo fra amministrazioni preveda un’effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso oltre al riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;
- nell’ambito delle politiche regionali per la coesione territoriale, la Regione Basilicata intende sostenere e promuovere lo sviluppo del territorio attraverso Strategie Territoriali integrate, in coerenza con quanto previsto dal quadro regolamentare europeo e dall’Accordo di Partenariato Italia (AdP) per il ciclo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea;
- la Regione Basilicata ha avviato un primo confronto con i Comuni delle tre nuove aree interne co-finanziate dalla SNAI a valere sul ciclo 2021-2027, volto a definire le rispettive strategie territoriali nell’ambito della programmazione 2021–2027;

- al fine di snellire e accelerare le procedure per la definizione delle Strategie Territoriali, per la parte finanziata dal PR Basilicata FESR-FSE+ 2021-2027, si ritiene opportuno supportare le suddette aree interne attraverso la messa a disposizione delle necessarie risorse finanziarie;
- entrambe le parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente accordo, avente un fine ultimo comune, ossia quello di predisposizione della Strategia territoriale dell'Area Interna "Vulture" al fine di accelerarne l'attuazione;
- in ragione di quanto premesso, l'interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;
- la Regione Basilicata provvederà al trasferimento delle risorse finanziarie pari ad euro 160.000,00 al Comune di Rionero in Vulture, capofila dell'Area Interna Vulture, per la strutturazione di un sistema di capacitazione, accelerazione degli investimenti e miglioramento strutturale della capacità attuativa delle politiche pubbliche a livello territoriale, con particolare riferimento a quelle di coesione funzionale alla definizione della Strategia Territoriale e delle relative operazioni in essa definite;
- con D.G.R. n. 171 del 08.03.2024, è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione ex art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 tra la Regione Basilicata ed i Comuni Capofila delle 3 Aree interne della strategia SNAI approvate nel ciclo di programmazione 2021-2027, con alcune ripermetrazioni relative alle aree "Medio Basento" e "Medio agri";
- con nota prot. 0103350 del 02.05.2024, il Comune di Rionero in Vulture, ha trasmesso tutte le deliberazioni attraverso le quali i Consigli Comunali; approvano la loro adesione all'Area Interna "Vulture"; approvano il medesimo schema di accordo promosso dalla Regione Basilicata e designano il Comune di Rionero in Vulture Capofila della medesima Area Interna.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Finalità dell'Accordo

In ossequio al principio di leale collaborazione tra le parti, il presente Accordo ha la finalità di:

- favorire il coinvolgimento del partenariato locale e di knowledge sharing;
- favorire l'analisi dei fabbisogni connessi alla definizione della Strategia Territoriale;
- sostenere azioni per standardizzare e facilitare i processi amministrativi connessi all'attuazione della strategia di area;
- promuovere modelli partecipativi per la gestione dei rapporti con il partenariato locale;
- supportare la creazione di spazi condivisi di cooperazione fra gli Enti locali per sostenere attività di networking e definizione di strumenti, metodi e pratiche comuni, eventualmente avvalendosi di modelli di digitalizzazione e azioni di innovazione;

- consentire il rapido adeguamento delle procedure di attuazione delle Strategie Territoriali al PR Basilicata FESR-FSE+ 2021-2027, in linea con le Strategie Territoriali della Basilicata.

In relazione a tale finalità, funzionali a rafforzare la capacitazione amministrativa dei Comuni beneficiari e degli attori territoriali responsabili dello svolgimento delle attività pertinenti all'attuazione delle strategie territoriali, la Regione Basilicata mette a disposizione le necessarie risorse finanziarie, a valere sul PR Basilicata FESR-FSE+ 2021-2027.

Art. 3 - Responsabili dell'Accordo

I Responsabili dell'accordo saranno, ognuno per il proprio ambito di competenza:

- Per la Regione Basilicata, il Direttore Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie e Autorità di Gestione del PR Basilicata FESR-FSE+ 2021-2027: Dott. Alfonso Morvillo;
- Per il Comune capofila dell'Area interna Vulture: il Sindaco di Rionero in Vulture (Pz) Sig. Mario di Nitto.

In particolare, le Parti si impegnano ad una reciproca e costante informazione e collaborazione, attraverso modalità operative concordate, sulle attività oggetto del presente accordo e sugli ulteriori aspetti che si rivelassero di comune interesse, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 – Attività e impegni delle parti

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'Art. 2, le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti impegni operativi:

a) La Regione Basilicata in qualità di beneficiario dell'operazione:

- supervisiona il processo di strutturazione di una migliore capacitazione amministrativa anche ai fini dell'acquisizione di metodologie e strumenti funzionali alla definizione della Strategia Territoriale e s'impegna a mettere a disposizione risorse finanziarie pari ad € 160.000,00 a favore dell'Area interna Vulture, finanziate dal PR Basilicata FESR-FSE+ 2021-2027 nell'ambito della Priorità 11 "Basilicata sistemi territoriali" Obiettivo specifico 5.2. L'importo di cui sopra è riconosciuto a titolo di rimborso delle spese rendicontate, senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, l'onere finanziario derivante dal presente accordo non contempla alcun margine di guadagno e rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità.

b) Il Comune di Rionero in Vulture (Pz) in qualità di capofila e rappresentante dell'Area interna Vulture, nonché di soggetto attuatore dell'operazione:

- assicura la gestione complessiva delle misure di capacitazione oggetto del presente Accordo e funzionali alla predisposizione della strategia di Area, mettendo a disposizione le proprie risorse e competenze professionali e tecniche per la conduzione delle attività, provvedendo, laddove necessario, all'acquisizione di beni e servizi necessari ai processi di capacitazione, in stretto raccordo con l'Autorità di Gestione del Programma e in coerenza con le procedure previste in materia, impegnandosi a garantire l'elevato livello

qualitativo delle competenze delle risorse professionali coinvolte nell'esecuzione del presente Accordo.

Art. 5. – Obblighi in qualità di soggetto attuatore

Le parti danno atto che le attività disciplinate dal presente Accordo troveranno esecuzione nel quadro delle azioni relative alle Strategie Territoriali previste dal PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 e che verranno realizzate nel rispetto delle procedure e del Regolamento UE n. 1060/2021 e degli altri regolamenti applicabili.

Ai sensi del citato Reg. EU n.1060/2021 il comune di Rionero in Vulture (Pz), in qualità di capofila e rappresentante dell'Area interna Vulture, in qualità di soggetto attuatore dell'operazione a valere sul PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, è tenuto a:

- assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione dell'operazione finanziata, i necessari raccordi con l'AdG, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste da questa formulate;
- assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di Fondi Strutturali;
- assicurare il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di appalti, parità tra uomini e donne e non discriminazione, aiuti di stato, norme ambientali;
- garantire che le procedure di selezione e/o attuazione dell'operazione siano conformi a quanto definito nel documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027;
- trasmettere la documentazione utile all'esecuzione dell'attività di monitoraggio e controllo, garantendo la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati;
- garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e comunicazione;
- garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute.

Per ogni altro aspetto si rinvia a quanto previsto dai Regolamenti UE applicabili e dal Sistema di Gestione e Controllo del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027.

Art. 6. - Modalità di rimborso delle spese

Gli oneri di spesa per l'esecuzione delle attività previste dal presente accordo saranno rimborsati, a seguito di presentazione di idonea documentazione attestante l'avvio e la realizzazione degli interventi con il raggiungimento dei risultati attesi.

Il rimborso avverrà nella seguente modalità:

- un'anticipazione del 70% del contributo al valore delle attività previste;
- il 30% a saldo, previa conclusione delle attività, presentazione di una sintetica descrizione delle stesse e avvenuto adempimento degli oneri di rendicontazione previsti dalle procedure attuative del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 richiamate all'articolo precedente.

Art. 7 - Divieto di cumulo

Il Comune di Rionero in Vulture (Pz) dichiara di non percepire contributi, finanziamenti o altre sovvenzioni, comunque denominati, da organismi pubblici per le stesse attività previste dall'operazione oggetto del presente Accordo.

In caso di accertata violazione di tale obbligo, l'Amministrazione regionale dispone la revoca del finanziamento e la risoluzione del presente Accordo.

Art. 8. - Durata dell'accordo

L'Accordo avrà la durata di 4 mesi, con decorrenza dalla data di stipula del presente atto, salvo anticipato esaurimento dell'attività per completamento dello stesso o concorde interruzione delle attività che vi sottendono.

Eccezionalmente, il presente atto potrà essere prorogato senza oneri aggiuntivi, previa opportuna motivazione soggetta alla valutazione esclusiva della Regione Basilicata.

Art. 9. - Controlli

Con l'accettazione del presente Accordo, il soggetto attuatore accetta le forme di controllo previste dalle procedure di utilizzo dei fondi, circa la correttezza e la regolarità della spesa, inclusa la verifica puntuale di tutta la documentazione amministrativa e l'eventualità che l'intervento possa essere campionato per i controlli in loco.

La Regione si riserva il diritto di effettuare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà più opportune, eventuali verifiche e controlli sull'avanzamento dell'operazione finanziata e sull'adempimento degli obblighi di cui al presente accordo. Tali verifiche non esonerano comunque il soggetto attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla regolare e perfetta esecuzione dell'intervento finanziato e di ogni altra attività connessa.

Art. 10 - Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione dovuta in base al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) e/o via mail.

Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione del documento cartaceo, via PEC e/o mail, sempre che esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi:

Regione Basilicata: PEC: dg.programmazione.finanze@cert.regione.basilicata.it PEO: dg_programmazione.finanze@regione.basilicata.it

Comune capofila: PEC: protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it PEO: protocollo@comune.rioneroinvulture.pz.it

Art. 12 - Regole di informazione e pubblicità

1. Il soggetto attuatore è tenuto al rispetto delle regole di informazione e pubblicità secondo le indicazioni dei singoli fondi.
2. Nello specifico per gli interventi a valere sul Programma Regionale Basilicata FESR FSE+2021-2027, il soggetto attuatore è tenuto a rispettare le disposizioni in materia di

informazione e pubblicità dell'operazione previste dall'allegato allegato IX - *Comunicazione e visibilità – articoli 47, 49 e 50 del Reg. (UE) 2021/1060*

3. In particolare soggetto attuatore deve garantire:

- a) che i partecipanti all'operazione siano stati informati del finanziamento del progetto a valere sulle diverse fonti finanziarie e, in particolare, debba specificare in tutti gli atti amministrativi, inclusa la documentazione di gara (bando, capitolato, lettera di invito ecc.) e i documenti relativi all'operazione, il finanziamento assentito;
- b) che tutte le misure di informazione e comunicazione riconoscano il sostegno dei fondi relativi all'operazione riportando il riferimento al fondo che la sostiene. Le indicazioni di cui al comma 2 valgono per ogni prodotto di comunicazione, ivi incluso pubblicazioni cartacee, digitali e multimediali, header e footer di siti Web, targhe per contrassegnare macchinari e oggetti fisici.

Art. 13 – Recesso e risoluzione consensuale

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierlo per mutuo consenso, per gravi e motivate ragioni di interesse pubblico.

Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare all'altra Parte via posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso alla data di estinzione dell'Accordo, ai termini e alle condizioni ivi concordati tra le Parti, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

Qualora sopravvengano mutamenti normativi che, incidendo sull'oggetto del presente accordo di collaborazione, rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, l'Accordo potrà essere risolto anticipatamente con il consenso di entrambe le parti.

Art. 14 – Responsabilità

La Regione Basilicata è esentata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'attuazione dell'accordo. Il Comune di Rionero in Vulture (Pz), in qualità di capofila e rappresentante dei Comuni dell'Area interna Vulture, è responsabile nei confronti della Regione dell'esatta realizzazione delle attività oggetto del presente accordo, elencate all'art. 3, lett. b).

È fatto obbligo al Comune di Rionero in Vulture (Pz) di mantenere la Regione Basilicata sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Art. 15 – Risoluzione per inadempimento

Le parti possono risolvere il presente accordo nei casi di inadempimento grave e/o di ritardi non sanati entro 15 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, da trasmettersi a mezzo pec. Trascorso il termine sopra indicato, la risoluzione dell'accordo opererà di diritto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile.

La Regione, a titolo esemplificativo, si riserva il potere di risoluzione e di chiedere la restituzione del contributo finanziario assegnato nel caso in cui il Comune di Rionero in Vulture (Pz), in qualità di soggetto capofila, incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni del presente Accordo, o a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione.

Lo stesso potere di risoluzione sarà esercitato dalla Regione ove, per imperizia o altro comportamento, il Comune di Rionero in Vulture (Pz) ovvero altro Comune rientrante nell'Area interna Vulture comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'intervento.

Nel caso di risoluzione, il Comune di Rionero in Vulture (Pz) è obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima erogate, fatto salvo il riconoscimento delle spese utilmente sostenute. È facoltà, inoltre, della Regione utilizzare il potere di risoluzione previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al Comune di Rionero in Vulture (Pz), nell'utilizzo delle risorse assegnate.

Art. 16 – Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli derivanti dal presente Accordo di collaborazione.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalle Parti, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili conformemente alla normativa nazionale e al Regolamento UE GDPR n. 2016/679, nonché a qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante della Protezione dei Dati Personali.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Art. 17 - Spese di bollo e di registrazione

Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo e registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986, a cura e a spese della Parte richiedente.

Art. 18 – Trasparenza

Le Parti si impegnano a dare pubblicità al presente Accordo ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 sugli obblighi di trasparenza inserendolo sul proprio sito web nell'elenco degli Accordi da essi stipulati con soggetti privati o con altre Amministrazioni Pubbliche.

Art. 19 - Foro competente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente Accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata.

Art. 20 - Norme Applicabili

Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni, nonché, dai principi generali del Codice Civile.

Il presente atto è sottoscritto, in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990.

Letto confermato e sottoscritto

p. Regione Basilicata

Direttore Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie e Autorità di Gestione – Dott. Alfonso Morvillo

Firmato digitalmente



p. Comune di Rionero in Vulture (Pz)

Il Sindaco del Comune capofila dell'Area Interna "Vulture";

Firmato digitalmente



Mario Di
Nitto
13.05.2024
09:55:03
GMT+00:00



REP. N. 1941
DEL 16/05/2024

DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firma

16 maggio 2024

File : C:/Users/giovanna.marino/Desktop/Repertorio 2024_Accordo_Dg programmazione_Comune di Rionero in vulture/Comune di rioneroREGISTRO UFFICIALE(E).0110996.13-05-2024 signed.pdf

Esito Verifica : Certificato di CA non trovato
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : Mario Di Nitto
Ente Certificatore : ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1
Cod. Fiscale : TINIT-DNTMRA84B28E335V
Stato : IT
Cod. Ident. : WSREF-36758382157043
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 16/02/2022 09.56.13 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 16/02/2025 09.56.13 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 13/05/2024 11.55.03 (UTC Time)

Esito Verifica : Certificato di CA non trovato
Algoritmo Digest : SHA-256
Ente Certificatore : ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G2
Stato : IT
Organizzazione : REGIONE BASILICATA
Cod. Ident. : WSREF-98456526153220
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 22/02/2023 08.52.28 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 22/02/2026 08.52.28 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Limite D'uso : Il presente certificato e' valido solo per firme apposte con procedura automatica. The certificate may only be used for unattended/automatic digital signature.
Data e Ora Firma : 13/05/2024 13.01.09 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma PDF OK Data di verifica: 16/05/2024 19.04.41 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : ALFONSO MORVILLO
Ente Certificatore : Namirial CA Firma Qualificata
Cod. Fiscale : TINIT-MRVLNS57R17F839G
Stato : IT
Cod. Ident. : LOMA2023121353293925
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 13/12/2023 14.30.00 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 11/12/2026 23.00.00 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 13/05/2024 13.36.01 (UTC Time)

InfoCert S.p.A.

sito web: www.firma.infocert.it